

«Quest'abuso pur troppo insolente, ed insoffribile». Le politiche giurisdizionali sui *testamenti dell'anima* nel Regno di Napoli (secoli XVI-XVIII)

FRANCESCO GAUDIOSO

«[...] fin a' nostri tempi è rimasto il costume, che i Curati, ed i Vicari siano capaci di ricevere li testamenti come i Notari. Era per ciò rimasto in alcune Diocesi del nostro Regno, che i Vescovi per antica consuetudine potessero disporre per l'anima del defunto intestato; e la pretensione erasi avanzata cotanto, che lusigavansi poter disporre delle robe di quello con applicarle eziandio a loro medesimi; ed in alcune parti del Regno i Prelati anche indistintamente pretesero d'applicarsi in beneficio loro la quarta parte de' mobili del defunto» (P. Giannone, *Dell'Istoria civile del Regno di Napoli* [...], Napoli, Niccolò Naso, 1723, p. 233).

Il 12 luglio 1570, il viceré duca d'Alcalá diede incarico al commissario Michelangelo de Melio d'accertare la veridicità di un grave fatto accaduto in Mariannella, dove, in seguito alla morte *ab intestato* di una donna, il vescovo di Nola Filippo Spinola avrebbe preteso di «fare esso il testamento» e, per dare maggiore efficacia a tale imposizione, «non volse farla seppellire, et la fe' stare tanto insepoltta che li cani si magnorno il suo corpo»¹. La prepotenza vescovile non poteva essere in alcun modo tollerata e, di fatto, il successivo 18 settembre, il viceré invitò l'ambasciatore napoletano in Roma, Giovanni de Zunica, ad avere un incontro col papa, per informarlo dei «molti aggravii» consumati da alcuni vescovi, i quali obbligavano gli eredi dei morti *ab intestato* ad accettare il *testamento dell'anima* redatto su ordine vescovile, disponendo, unilateralmente, «ad pias causas de' beni del defonto per messe pro male ablatis incertis, ed altre cause»².

¹ ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Collaterale, Curiae*, vol. XXV, anno 1570, c. 78.

² B. CHIOCCARELLO, *Opera varia di materia giurisdizionale e circa quanto passò tra i Monarchi e i loro Ministri con i Romani Pontefici, come pure con Visitatori, con Nunzi, e con altre persone ecclesiastiche. Opera questa raccolta, con paziente ricerca nei manoscritti dei Reggenti e di altri famosi Ministri napoletani*, t. XVII, *De testamentis quod huius Regni Episcopi facere praetendunt pro iis, qui ab intestato moriuntur* (copia conservata in Biblioteca Provinciale di Lecce "Nicola Bernardini", Ms. 172, c. 24).

La prassi dei *testamenti dell'anima*, in analogia con quelli *supra corpus* (in presenza del cadavere) e *in loco defuncti* imposti dall'episcopato di alcune diocesi della Francia, dell'Inghilterra e della Spagna³, costituiva un problema per le autorità statali dell'Europa moderna, che, in tempi diversi, dovettero affrontare e risolvere la delicata questione che interessava i rapporti tra Chiesa e Stato, nel più generale contesto dei privilegi concessi, a partire dal Medioevo, alle disposizioni *pro anima* e alla gestione ed esecuzione ecclesiastica delle ultime volontà *mortis causa*⁴.

Pur senza entrare nei dettagli delle singole situazioni nazionali, si rileva che in Francia, il testamento *in loco defuncti*, regolato, a partire dal secolo XI, da alcuni statuti sinodali, suscitò, fra il Trecento e il Cinquecento, un'accesa conflittualità tra gli ecclesiastici e gli eredi dei morti intestati, con interventi proibitivi posti in essere dal parlamento di Parigi (*arrêts* degli anni 1347, 1386, 1409, 1482, 1530). La difficile vertenza venne risolta dalla disposizione di Francesco II del 5 dicembre 1560, con cui si ordinò ai vescovi d'intervenire sugli abusi ecclesiastici (una «chose déraisonnable») commessi nelle loro diocesi, proibendo agli anziani, curati e vicari di fare testamenti in nome dei morti intestati e di disporre, «à leur discrétion», servizi religiosi, prelevando parte dei beni destinati alla successione ereditaria e al sostentamento parentale dei defunti senza testamento⁵.

A differenza della Francia (il primo paese europeo in cui il potere sovrano contrastò efficacemente il potere ecclesiastico con l'abolizione di una prassi abusiva e odiosa)⁶, la pretesa vescovile di fare testamenti *in loco defuncti* continuò in alcune diocesi inglesi, tra cui quella di Canterbury, sino al secolo XVIII⁷ e, soprattutto, in Spagna, dove la legislazione sinodale dei secoli XVI e XVII⁸ regolava la materia testamentaria *in loco defuncti* e *supra corpus*, con l'attenta vigilanza delle autorità regnicole esercitata in virtù delle prammatiche *de los abintestatos* degli anni 1501 e 1692⁹. In particolare, gli statuti sinodali spagnoli

³ Un'analisi storico-giuridica di tale prassi nell'Europa medievale e moderna è in N. RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia en la sucesión «ab intestato»*. Zaragoza s. XVI-XVIII, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2010.

⁴ Cfr., in tal senso, oltre a RAPÚN GIMENO (*La intervención de la Iglesia* cit.), il documentato lavoro di F. TREGGIARI, *Minister ultimae voluntatis. Eseggesi e sistema nella formazione del testamento fiduciario*, I, *Le premesse romane e l'età del diritto comune*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002. Il concilio di Trento, nella sessione XXII (17 settembre 1562) approvò il canone VIII, in virtù del quale i vescovi, «in casibus a iure concessis», dovevano essere gli esecutori «omnium piarum dispositionum, tam in ultima voluntate, quam inter vivos», facendo adempiere «omnia, quae ad Dei cultum aut animarum salutem seu pauperes sustentandos», nonostante «quacumque consuetudine, etiam immemorabili, privilegio aut statuto» (cfr. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di Giuseppe Alberigo, Giuseppe A. Dossetti, Perikle P. Joannou, Claudio Leonardi, Paolo Prodi, ed. III, Bologna, Istituto per le Scienze Religiose, 1973, p. 740).

⁵ Il testo è riprodotto in RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia*, cit., p. 153.

⁶ Per le critiche avanzate dai giuristi francesi medievali e moderni (tra i quali, Jean Le Coq, Charles Dumoulin, Pierre Dupuy, Antoine Loyseau), cfr. *ivi*, pp. 150-154.

⁷ *Ivi*, pp. 154-155.

⁸ *Ivi*, pp. 248-324.

⁹ *Ivi*, pp. 96-99.

prescrivevano ai parroci di obbligare gli eredi dei defunti senza testamento a disporre lasciti in presenza del cadavere, prima di procedere alla sepoltura. Nel caso di rifiuto da parte dei parenti del morto intestato, avrebbero dovuto essere gli stessi ecclesiastici, sotto la minaccia della negazione dei riti funebri, a redigere un atto *in loco defuncti*, trascrivendolo nei *libri defunctorum*¹⁰ e sottoponendolo al controllo del vescovo nel corso della visita pastorale, al fine d'accertare il grado d'osservanza dei precetti sinodali in ogni parrocchia¹¹. Solo il 2 febbraio 1766, in un clima di accesa ostilità alle riforme dell'apparato amministrativo e al tentativo di riduzione dei privilegi fiscali di cui godevano la grande nobiltà e la Chiesa, il sovrano spagnolo Carlo III di Borbone portò un deciso attacco alla secolare consuetudine dei testamenti *in loco defuncti* e *supra corpus*, proibendoli con una specifica prammatica¹².

Nel Regno di Napoli, negli anni successivi al Concilio di Trento (che confermò all'episcopato il potere di gestire e di eseguire tutte le pie volontà, in qualsiasi forma espresse), per gli abusi e le prepotenze di alcuni prelati, la questione dei *testamenti dell'anima*, imposti in nome di una «consuetudine antica e immemorabile»¹³ e con la minaccia esplicita della scomunica ai vivi e del rifiuto della sepoltura ecclesiastica al cadavere dei morti intestati¹⁴, determinò una decisa reazione in alcuni settori dell'episcopato meridionale. Nello specifico, i comportamenti illeciti dei vescovi di Nola e di Alife (riprovati dall'autorità vicereale) indussero l'arcivescovo di Napoli Mario Carafa ad adottare una serie di provvedimenti finalizzati all'eliminazione dei tanti soprusi che stavano suscitando un'aspra conflittualità sul piano giurisdizionale con le autorità regnicole e un contenzioso con gli eredi dei morti intestati, talvolta sostenuti dalle stesse comunità locali¹⁵. Esemplari, al riguardo, sono le deliberazioni assunte

¹⁰ La «forma describendi defunctos in quinto libro», contenuta nel Rituale Romano del 1614, non prevedeva alcuna registrazione circa eventuali lasciti *pro anima* o per la sepoltura ecclesiastica, mentre prescriveva ai parroci di annotare nei registri il giorno e il luogo del decesso, la paternità, lo stato civile e la provenienza, l'età approssimativa («Si haec sciri possunt»), il tempo e il luogo di sepoltura, il nome del sacerdote che ha amministrato gli ultimi sacramenti (confessione, viatico ed estrema unzione); *Rituale romanum Pauli Quinti Pontificis Maximi iussu editum*, Lugano, M. Chevalier, 1616, p. 388. Per il caso spagnolo, cfr. RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia* cit., pp. 293-299.

¹¹ RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia* cit., pp. 22-23, 247-247, 295-324.

¹² Ivi, pp. 24-25, 326-327.

¹³ Cfr. F. GAUDIOSO, *La prassi dei testamenti dell'anima nella trattatistica giuridico-religiosa dei secoli XVI e XVII* (di prossima pubblicazione). Sulle origini degli interventi vescovili nella successione *ab intestato*, per un quadro europeo, si rinvia al documentato contributo di RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia* cit., pp. 27 e sgg.

¹⁴ Le pressioni vescovili sui vivi e la minaccia di non concedere la sepoltura ecclesiastica ai morti senza testamento costituisce un'ottica privilegiata per decifrare le complesse trame del rapporto vivi/morti in ottica tanatologica e religioso-istituzionale; su tali prospettive, colte in varie dimensioni, cfr. A. PROSPERI, *Premessa* al numero monografico di «Quaderni storici» (*I vivi e i morti*), XVII (1982), fasc. II, n. 50, pp. 391-410.

¹⁵ Cfr. F. GAUDIOSO, *Un'inchiesta cinquecentesca sull'episcopato del Regno di Napoli*, in *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, a cura di Antonino Giuffrida, Fabrizio D'Avenia, Daniele

dal concilio provinciale del 1576, che ribadivano, sostanzialmente, le norme sinodali in materia di *testamenti dell'anima* emanate nel 1569 (e approvate da Roma nel 1574), con l'intento di regolare e disciplinare la controversa materia. Nel dettaglio, si deliberò che la consuetudine in virtù della quale i vescovi si arrogavano la facoltà di fare il testamento (*ius testandi*)¹⁶ a coloro che erano morti intestati doveva essere «omnino de medio tollendam, etiam immemorabilem». La prassi poteva essere permessa solo a condizione che si tenesse conto del luogo, della qualità delle persone e del consenso esplicito degli eredi legittimi del defunto intestato, dalla cui massa patrimoniale il vescovo poteva prelevare «aliquam pecuniae quantitatem, moderatam», da dispensare solo in opere pie e nella celebrazione di messe in suffragio dell'anima dei defunti. Queste direttive erano state assunte nell'intento di trovare, sul piano giurisdizionale, un accordo sul controllo degli abusi vescovili, contribuendo, in tal modo, a stabilire un dialogo con l'autorità vicereale napoletana¹⁷.

Negli anni seguenti, le prepotenze e le minacce di alcuni vescovi del Regno di Napoli provocarono la dura reazione dei Viceré e del Consiglio Collaterale attraverso reiterate *ortatorie* o *lettere ortatoriali* (copia delle quali era trasmessa dagli stessi vescovi al papa) e decisi interventi degli ambasciatori del Regno presso la Santa Sede¹⁸.

Nell'intento di superare questo clima di conflittualità¹⁹, nell'ottobre del 1580, venne promossa dalla Segreteria di Stato di Roma, d'intesa con la Nunziatura Apostolica e con il viceré di Napoli, un'indagine conoscitiva, finalizzata ad accertare in quali diocesi si praticasse l'usanza dei *testamenti dell'anima* e le motivazioni addotte dai vescovi coinvolti. Dall'inchiesta emerse una geografia del fenomeno assai diffusa nell'ambito delle diocesi del Regno di Napoli, in alcune delle quali la consuetudine era tacitamente accettata dalle popolazioni locali, mentre in altre si riscontrarono ripetuti comportamenti abusivi e la mancanza di discrezionalità di alcuni vescovi, che disponevano dei beni dei defunti ponendo in essere azioni estorsive e scandalistiche. Per queste ragioni, seppure nella considerazione di non generalizzare i comportamenti abusivi di alcuni vescovi, appariva esigenza inderogabile il tenere sotto controllo quelle diocesi nelle quali si praticavano evidenti ed ingiustificabili soprusi, soprattutto nei casi di ritardi o divieti di sepoltura²⁰.

Palermo, t. I, Palermo, Associazione Mediterranea, 2011, pp. 273-305; ID., *Tra Chiesa e Stato. La questione dei testamenti dell'anima nel Regno di Napoli in età moderna*, in «Ricerche storiche» a. XLII (2013), n. 1, pp. 43-62.

¹⁶ Per un'analisi storico-giuridica di tale preteso diritto, cfr. RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia* cit., pp. 161-187.

¹⁷ Cfr. GAUDIOSO, *Un'inchiesta cinquecentesca* cit., p. 282.

¹⁸ Ivi, pp. 283 sgg.

¹⁹ Sui rapporti, nell'ambito di una «pace guerreggiata», tra il potere politico e il potere ecclesiastico nell'età post-tridentina, cfr., per tutti, M. ROSA, *La Chiesa meridionale nell'età della Controriforma*, in *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di Giorgio Chittolini e Giovanni Miccoli, Storia d'Italia, Annali 9, Torino, Einaudi, 1986, pp. 295-299.

²⁰ Le risultanze dell'indagine sono discusse in GAUDIOSO, *Un'inchiesta cinquecentesca* cit., pp. 273 sgg.

A distanza di un decennio dall'inchiesta, nel 1590, in seguito ai colloqui tra il pontefice e il conte di Olivares (ambasciatore in Roma del Regno di Napoli), la Sacra Congregazione dei Cardinali stabilì in quali casi ai vescovi potesse essere concessa la facoltà di fare il testamento *ad pias causas* per coloro che fossero morti *ab intestato*²¹. Le precise disposizioni al riguardo (tra le quali, la necessità di acquisire il consenso degli eredi del defunto e la finalità *pro anima* e *ad pias causas* del prelievo) non frenarono in alcun modo gli abusi e le «molestie» vescovili, che continuarono anche nel corso del XVII secolo, scatenando vivaci e documentate proteste delle comunità locali e degli eredi dei morti intestati²².

In questo contesto e nell'ambito di una politica tesa a «corroborare i tradizionali diritti del sovrano nei confronti di Roma»²³, il 15 maggio 1616, venne conferito a Bartolomeo Chioccarello (dal 1607 «archiviario della Regia Camera della Sommaria»), per disposizione sovrana e su istanza del reggente Juan Enríquez, «l'incarico delicato e prestigioso di raccogliere e unificare l'archivio della Real Giurisdizione», con l'autorizzazione ad utilizzare la documentazione conservata negli archivi del Sacro Regio Consiglio, della Gran Corte della Vicaria e del Cappellano Maggiore²⁴. L'imponente raccolta del Chioccarello, in 24 tomi manoscritti (con il titolo *Archivio della Real Giurisdizione*), fu portata a termine nel 1635 e depositata in Madrid (presso il Supremo Consiglio d'Italia) e in Napoli (nella Segreteria di Guerra)²⁵. Nel 1721, sarà pubblicato in Napoli dal prete calabrese Angelo Rocchi (con l'anagramma di Giovan Carlo Chino e con la falsa indicazione di Venezia) un riassunto dell'opera, precedentemente fatto dallo stesso Chioccarello (*Archivio della Reggia Giurisdizione del Regno di Napoli. Ristretto in Indice Compendioso*)²⁶.

²¹ CHIOCCARELLO, *Opera varia* cit., c. 27.

²² Cfr. F. GAUDIOSO, *Tra consuetudine e abusi. Testamenti dell'anima e conflitti giurisdizionali nel Regno di Napoli, secolo XVII*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», VIII (2011), n. 23, pp. 503-526.

²³ ROSA, *La Chiesa meridionale* cit., p. 295.

²⁴ Voce *Chioccarello, Bartolomeo*, curata da A. CASELLA, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. XXV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1981, p. 6. La «sistemazione» dell'Archivio, a detta di M. Rosa, «può oggi rappresentare» un «osservatorio privilegiato per avviarcì a comprendere gli orientamenti ispano-napoletani sui diversi problemi riguardanti le istituzioni ecclesiastiche del viceregno nell'età post-tridentina» (*La Chiesa meridionale* cit., p. 295).

²⁵ Dei manoscritti esistono numerose copie (alcune delle quali contraffatte e vendute a privati), conservate in varie biblioteche italiane e nell'Archivio Segreto Vaticano (*Segreteria di Stato*, Napoli, 529, vol. I, *Di varie cose*, t. XVII, cc. 37v-62v).

²⁶ B. CHIOCCARELLO, *Archivio della Reggia Giurisdizione del Regno di Napoli. Ristretto in Indice Compendioso. In cui si riferiscono per ordine, ed in breve le Scritture, che nel medesimo si contengono, di Commissione Reggia raccolte, e in XVIII Tomi divise dal dottor Bartolomeo Chioccarello. Ora dato alla luce la prima volta, per la cognizione della Pratica, e delle Leggi, circa le differenze delle Giurisdizioni Ecclesiastica, e Secolare. Utile anzi necessario alla concordia, e pace d'ambodue, alla difesa de' Vassalli di Sua Maestà, ed alla quiete del Regno*, Venezia [ma: Napoli] 1721.

La stampa della sintesi dei manoscritti chioccarelliani suscitò nel giureconsulto ed avvocato napoletano Pietro Giannone²⁷ un vivo interesse per la faticosa e lunga ricerca documentaria del Chioccarello, che, per oltre quarant'anni, «consumò sua vita in ricercare tutti i Regj Archivj di questa Città: quello della Regia Zecca, l'altro grande della Regia Camera, e quello de' Quinternioni, ed anche l'altro della regia Cancelleria». Il Giannone riconobbe al Chioccarello anche il merito di aver esplorato «quasi tutti li protocolli, ed atti de' Notari antichi di Napoli, le scritture de' Monasterj più antichi, e tutti gli Archivj de' Monasteri famosi, e delle Città più celebri del Regno»²⁸. Per il Giannone, tutta questa preziosa documentazione («Raccolta quanto laboriosa, altrettanto gloriosa, e degna d'eterna, ed immortal memoria») poteva ora essere utilizzata dai «sostenitori della regal giurisdizione», che avrebbero potuto farsi «scudo, e difesa contro le tante intraprese degli Ecclesiastici», non aventi «altro scopo, che d'abbatterla»²⁹.

L'*Archivio della Reggia Giurisdizione del Regno di Napoli* costituiva, pertanto, un'importante base documentaria per le considerazioni del Giannone, che dedicò il cap. IX del libro XXXIII della sua opera *Dell'Istoria civile del Regno di Napoli* (stampata nel 1723 da Niccolò Naso, pubblicata senza licenza ecclesiastica e condannata dalla *Congregazione dell'Indice*)³⁰ alle «Contese insorte per li Testamenti pretesi farsi da' Vescovi a coloro, che muoiono senza ordenargli»³¹. Per il giureconsulto napoletano, le origini della prassi dei *testamenti dell'anima* (un abuso «pur troppo insolente, ed insoffribile») andavano ricercate «ne' tempi dell'ignoranza [...] quando gli Ecclesiastici senza trovar chi loro resistesse, sostenevano, che ogni cosa, dove si trattasse di salvezza dell'anima, fosse di loro giurisdizione». Da ciò derivava la conseguenza che «per somigliante ragione» i vescovi sostenevano «che la conoscenza de' testamenti, essendo una materia di coscienza, loro s'appartenesse, dicendo medesimamente, ch'essi erano li naturali esecutori di quelli». Inoltre, gli ecclesiastici «non si arrossivano di dire ancora, che il corpo del defunto testatore, essendo lasciato alla Chiesa per la sepoltura, la Chiesa ancora s'era impadronita de' suoi mobili per quietare la sua coscienza, ed eseguire il suo testamento»³². Per tutte queste ragioni, il Giannone stigmatizzava il comportamento abusivo dell'episcopato del Regno di Napoli, che, sostituendosi agli stessi eredi legittimi dei morti intestati,

²⁷ Nell'ambito della vasta bibliografia, cfr., tra gli altri, *Pietro Giannone e il suo tempo*, a cura di Raffaele Ajello, Napoli, Jovene, 1980.

²⁸ P. GIANNONE, *Dell'Istoria civile del Regno di Napoli libri 40 scritti da Pietro Giannone giureconsulto, ed avvocato napoletano, tomo IV in cui contiensi la politia del Regno sotto Austriaci*, Napoli, Niccolò Naso, 1723, libro XXXV, cap. III, p. 318.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ Sulla vicenda, nel più generale contesto della censura libraria, cfr., ora, M. SABATO, *Potenti censori. Disciplina e circolazione libraria nel Regno di Napoli fra '700 e '800*, prefazione di G. GALASSO, Galatina, Congedo, 2007, pp. 26 e sgg.

³¹ GIANNONE, *Dell'Istoria civile* cit., libro XXXIII, cap. IX, pp. 233-235.

³² *Ivi*, p. 233.

pretendeva di «disporre» delle «robbe» loro spettanti, prelevando, con un atto impositivo, la «quarta parte de' mobili del defunto»³³.

La documentazione raccolta dal Chioccarello consentiva al Giannone di ricostruire la politica giurisdizionalista in materia di *testamenti dell'anima* perseguita dal viceré duca d'Alcalá in analogia con gli interventi proibitivi posti in essere nella Francia del XVI secolo.

Tengono nel Regno questa pretensione alquanto Vescovi, fondati nella consuetudine [...]. Ma i nostri Re, e loro Luogotenenti, come un abuso pernizioso, lo proibirono sempre, ed affatto lo rifiutarono [...]. Il Duca d'Alcalá non potendo soffrire nel suo governo questi abusi, siccome furono tolti in Francia, ed altrove, procurò anch'egli sterminargli nel nostro Regno³⁴.

L'efficace difesa delle prerogative giurisdizionali («le medesime pedate»), perseguita anche dai viceré successivi al duca d'Alcalá, spingeva il Giannone ad affermare perentoriamente: «Né, quando si voglia usare la debita vigilanza, si permettono ora più nel Regno simili abusi»³⁵. Certamente, sino ai primi del XVIII secolo, la consuetudine dei *testamenti dell'anima* era stata duramente, anche se con esiti non definitivi, avversata e contrastata. In particolare, le autorità napoletane, dopo i numerosi interventi, tra il Cinque e il Seicento, del Consiglio Collaterale (abolito nel 1735) a difesa della regia giurisdizione e degli interessi dei parenti dei morti *ab intestato*³⁶, continueranno anche durante il regno di Carlo di Borbone a ribadire il ruolo dello Stato nelle questioni legate alle successioni intestate e ai lasciti *pro anima*.

Tra le rare prove documentarie degli abusi ecclesiastici in materia di *testamenti dell'anima*³⁷, di un certo interesse è il caso del vescovo di Bitonto, Giovanni Barba, che, in seguito alla morte improvvisa³⁸ di Giambattista Latillo, d'intesa col parroco Filippo Germano e con gli eredi del defunto *ab intestato*, aveva fatto il *testamento dell'anima*, disponendo della somma di 22 ducati per suffragi³⁹. Su tale

³³ *Ibidem*. Per un confronto con la Spagna (nella quale la tassazione incideva per 1/5 nelle diocesi castigliane, mentre in quelle aragonesi era a discrezione delle autorità ecclesiastiche e degli eredi consenzienti), cfr. RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia* cit., pp. 328-340.

³⁴ GIANNONE, *Dell'Istoria civile* cit., libro XXXIII, cap. IX, p. 234.

³⁵ *Ivi*, p. 235.

³⁶ Cfr. GAUDIOSO, *Un'inchiesta cinquecentesca* cit.; *Id.*, *Tra consuetudine e abusi* cit.

³⁷ Le tracce documentarie (le testimonianze scritte dell'abuso) sono assai deboli e faticose da rintracciare, sia per la riservatezza con cui si era proceduto alla stesura e conservazione degli atti, sia per la dispersione degli stessi, dovuta alle molteplici difficoltà di organizzazione degli archivi delle curie episcopali [cfr., in tal senso, F. GAUDIOSO *La pratica dei testamenti dell'anima nel Regno di Napoli. L'esempio della diocesi di Lecce (secoli XVII-XVIII)*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», a. XLI (2012), n. 81, pp. 191-220].

³⁸ Sui problemi sanitari e religioso-pastorali dei decessi repentini, cfr., ora, M. P. DONATO, *Morti improvvise. Medicina e religione nel Settecento*, Roma, Carocci, 2010.

³⁹ D. GATTA, *Regali dispacci nelli quali si contengono le sovrane determinazioni de' punti generali, o che servono di norma ad altri simili casi, nel Regno di Napoli, dal dottor D. Diego Gatta raccolti, e per materie e rubriche disposti. Parte prima, che riguarda lo Ecclesiastico*, Napoli, Giuseppe-Maria Severino-Boezio, 1773, p. 482.

ennesimo «abuso», seppure giustificato dal consenso degli eredi, il 9 settembre 1738, nell'ambito di una politica giurisdizionalista imposta dal «malcontento generale dei Napoletani per il gran numero degli ecclesiastici del Regno e per le loro ricchezze, immunità e privilegi»⁴⁰, il Segretario di Stato degli Affari ecclesiastici, Gaetano Maria Brancone (in carica dal 1737 e al quale era riservata, tra le altre attribuzioni, la *Delegazione della Real Giurisdizione*)⁴¹, su ordine sovrano, indirizzò una nota al delegato Orazio Rocca. In particolare, il Brancone, nella consapevolezza che «essendo questo passo di gran pregiudizio alla reale Giurisdizione» e per «d'impedire che gli Ecclesiastici non s'intromettano in disporre delle robe de' defunti», incaricò il delegato Rocca di fare pressione sul vescovo, «facendogli presenti le dette antecedenti providenze su questa materia, e lo zelo, con cui si è mantenuta la suprema Regalia di determinare per rapporto alle successioni de' defunti», ingiungendo, inoltre, al prelado che «in occasioni» si astenesse «da somiglianti novità»⁴².

L'intervento del Rocca fu immediato. Di fatto, il successivo 17 settembre 1738, nel merito della vicenda legata al *testamento dell'anima* fatto per il defunto Latillo, «con biglietto di Segreteria di Stato toccante lo Ecclesiastico», il delegato della Real Giurisdizione scrisse al vescovo, ribadendo che un «tal passo» costituiva «gran pregiudizio» della Real Giurisdizione, «atteso non è permesso dalla legge che una persona faccia il testamento per l'altra, dovendo dipendere unicamente dalla volontà del testatore il disporre de' suoi beni». Il delegato Rocca ricordava al vescovo, in sintonia con le ricorrenti *ortatorie* all'episcopato, che «un tale abuso» era stato sempre «ne' secoli passati dal Regio Governo collo uso delle più forti economiche provvidenze resistito», ponendo in essere provvedimenti finalizzati a farlo «abolire nel suo principio, dimodoché gli stessi Ecclesiastici e la Corte di Roma, conoscendone la insussistenza, ne abolirono lo uso e la pratica». Un argomento forte di resistenza era altresì costituito dal fatto che l'abuso «in alcuni casi» avrebbe potuto «essere anche dannoso al Regio Erario, qualora, in difetto di eredi in grado suscettibile, appartenesse la eredità del defunto alla regia Corte». Sulla base di queste argomentazioni, il delegato comunicava al vescovo l'ordine sovrano di «astenersi da un tal abuso, acciò non abbia motivo la Regale Giurisdizione di far uso de' rimedi economici»⁴³.

Nonostante le disposizioni proibitive dei *testamenti dell'anima* del 1738, il Segretario di Stato dovette intervenire, con una serie di provvedimenti dettati

⁴⁰ Voce *Brancone, Gaetano Maria*, curata da G. DE CARO, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. XVI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1972, p. 5.

⁴¹ Sotto il controllo del Brancone, nella sua qualità di Segretario di Stato degli Affari ecclesiastici, ricadevano «la delegazione della Reale giurisdizione, il cappellano maggiore e la sua curia, la cappella reale, la concessione degli *exequatur* da parte della Camera di Santa Chiara, le università degli studi di Napoli e di Catania, le licenze per la stampa dei libri, i benefici ecclesiastici di giurisdizione pubblica, i rapporti col nunzio e con l'Inquisizione di Sicilia» (*ibidem*).

⁴² GATTA, *Regali dispacci cit.*, pp. 482-483.

⁴³ *Ivi*, p. 482.

da singole situazioni locali, anche negli anni successivi al concordato tra Stato e Chiesa del 1741⁴⁴.

Una vicenda di abusi, di cui si conserva memoria documentaria, venne segnalata alla Segreteria di Stato con una denuncia «in carta» presentata il 31 maggio 1743 dal governatore pugliese di Bisceglie contro il vescovo Francesco Antonio de Leonardis, che aveva imposto al padre di Francesco Pascullo, ucciso «con colpo di archibugio», il pagamento di 10 ducati, «sul motivo che non avea fatta elezione di sepoltura, e col supposto di far celebrare alcune messe per la di lui anima». Il Segretario di Stato ordinò al governatore che facesse «intendere» al vescovo che un «tale abuso della Potestà Spirituale, privata intrinsecamente di ogni giuridica sussistenza, e ripugnante al Dritto Pubblico», non era stato mai tollerato nel Regno di Napoli, essendo «stato non solamente sempre contraddetto e riprovato dalli Regj Magistratj, ma fatto ancora cancellare con lo uso degli opportuni rimedi economici ne' luoghi, dove è stato introdotto, o procurato introdursi»⁴⁵.

Per questi motivi, il vescovo doveva «assolutamente per lo avvenire in tutto astenersene anche indirettamente», pur in presenza dello spontaneo consenso degli eredi del defunto intestato e nonostante l'impegno ad utilizzare le somme prelevate in opere pie, nel sostentamento ai poveri e per i bisogni della Chiesa locale. In caso di reiterazione degli abusi, l'autorità sovrana, «per la giusta indispensabile difesa de' suoi regali diritti, e de' suoi vassalli», avrebbe posto «in opera li più forti e proporzionati economici espedienti»⁴⁶. Sotto la minaccia di pene esemplari, si ordinava, nello stesso tempo, al governatore d'imporre agli ufficiali cittadini di «specialmente invigilare» sul vescovo perché questi non tentasse «per lo avvenire in qualunque caso di praticare il detto abuso del testamento dell'anima, sotto qualunque pretesto di messe, o altra opera pia». La «disattenzione» degli ufficiali sarebbe stata punita «con esemplar gastigo», trattandosi di «un negozio di sì grande importanza»⁴⁷.

Il deciso atteggiamento di contrasto alle pretese e agli abusi vescovili verrà reiterato dallo stesso Brancone il 3 luglio 1745 in un dispaccio indirizzato al preside dell'Udienza di Matera che, nella sua relazione del 6 marzo, aveva denunciato l'arciprete e il vicario di Pisticci dai quali era stato fatto il *testamento dell'anima* al sacerdote Giovanni Battista Lisanti, morto *ab intestato*. Anche in questo caso, pur trattandosi di una questione interna al mondo ecclesiastico,

⁴⁴ Per le questioni legate al concordato del 1741 (*Trattato di Accomodamento tra la Santa Sede e la Corte di Napoli. Conchiuso in Roma tra i Plenipotenziari della Santità di Nostro Signore PP. Benedetto XIV e della Maestà di Carlo, Infante di Spagna, Re delle due Sicilie, di Gerusalemme, etc. Approvato e ratificato dalla Maestà Sua sotto il dì 8 di Giugno 1741, e dalla Santità Sua a' 13 dello stesso mese, ed anno*) cfr. M. ROSA, *Politica concordataria, giurisdizionalismo e organizzazione ecclesiastica nel regno di Napoli sotto Carlo di Borbone*, in *Id.*, *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Bari, Dedalo, 1969, pp. 119-163.

⁴⁵ GATTA, *Regali dispacci* cit., p. 484.

⁴⁶ *Ivi*, p. 485.

⁴⁷ *Ivi*, pp. 485-486.

l'intervento del Segretario di Stato era chiaramente volto a condannare la prassi consuetudinaria e abusiva dei *testamenti dell'anima*, in quanto priva «di ogni giuridica sussistenza, ripugnante al Dritto pubblico, e riprovato sempre dal Governo, per le quali circostanze nessun conto può tenersi di qualunque asserita costumanza». Nello stesso tempo, si ordinava al preside di convocare l'Udienza e di fare approvare un provvedimento con cui si doveva fare pressione sul vescovo di Matera, con la minaccia «delli più forti espedienti economici», perché impedisse al clero diocesano di prelevare, anche con il consenso degli eredi, somme di denaro, seppure modeste, dal patrimonio dei morti *ab intestato*. Inoltre, nella vigilanza contro gli abusi del clero locale, dovevano essere coinvolti gli amministratori di Pisticci e lo stesso governatore locale, da «gastigarsi gravemente, senza dar luogo a qualunque discolpa» e il cui mandato poteva anche essere revocato⁴⁸.

Certo, si trattava di provvedimenti che coinvolgevano, alla stregua di quelli adottati contro i banditi⁴⁹, le comunità locali e i loro governanti, sui quali ricadevano le responsabilità oggettive per non aver impedito i soprusi degli ecclesiastici. Nonostante le misure preventive, gli abusi del clero non furono in alcun modo frenati, come testimonia la relazione fatta, il 27 novembre 1745, dall'Udienza di Matera, in seguito a denuncia in «sette capi» presentata contro il vescovo di Muro, Vito Mojo, da D. Pietro di Agostino e D. Pietro Masiello. Per la risoluzione del caso, il 23 luglio 1746, il Segretario di Stato ordinò al preside di Matera d'invitare il prelado ad astenersi dal fare il *testamento dell'anima* in nome dei morti intestati, «non ritrovandosi tal costumanza a favore de' Vescovi tollerata in questo Regno, anzi sempre contraddetta dal Governo, e riprovata da Sua Maestà»⁵⁰.

La politica giurisdizionalista sui *testamenti dell'anima* trovò applicazione anche in Calabria, dove, il 1° settembre 1746, il preside dell'Udienza di Catanzaro, sulla base delle denunce degli amministratori della comunità di Taverna, trasmise alle autorità napoletane una relazione sul vescovo di Catanzaro. La risposta del Brancone, datata 18 febbraio 1747, venne dettata dall'opportunità di cogliere l'occasione da un altro caso per dettare norme generali sulla questione dei *testamenti dell'anima*. In particolare, «per estirpare lo abuso introdotto da cotesto Vescovo del testamento dell'anima», il marchese Brancone impartì precise istruzioni per i *testamenti dell'anima* («non mai tollerati dal Governo di questo Regno») e per la sepoltura dei morti repentinamente e intestati. Nel dettaglio, dopo aver riconosciuto all'autorità diocesana catanzarese il merito di aver «lodevolmente abolito lo antico uso della Tassa forzosa per la sepoltura de' morti repentinamen-

⁴⁸ Ivi, pp. 486-488.

⁴⁹ Sulla responsabilità comunitaria nella lotta ai fenomeni di banditismo, cfr. F. GAUDIO, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno tra punizione e perdono*, Galatina, Congedo, 2003²; Id., *Lotta al banditismo e responsabilità comunitaria nell'Italia moderna*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», II (2005), n. 5, pp. 419-438; Id., *Il potere di punire e perdonare. Banditismo e politiche criminali nel Regno di Napoli in età moderna*, Galatina, Congedo, 2006.

⁵⁰ GATTA, *Regali dispacci* cit., p. 153.

te, senza testamento ed elezione di sepoltura», il Brancone, «per ovviarsi altri scandali», invitava il vescovo a non dare efficacia alla «determinazione» di «non sepolirsi li sudetti morti senza la sua licenza per fare il testamento dell'anima consistente nella destinazione della sepoltura, e nella insinuazione della volontaria limosina a gli eredi in suffragio de' morti». Per il fatto che la parrocchia era «il luogo della sepoltura de' somiglianti morti repentinamente», al vescovo spettava il compito, con «suo general ordine», d'imporre ai parroci «che senza nessuna precedente sua licenza dieno alli cadaveri de' morti repentinamente ab intestato ecclesiastica sepoltura, al pari di quel, che con altri defunti si pratica». Inoltre, particolare attenzione doveva essere prestata nei confronti del clero diocesano affinché si astenesse «anche indirettamente, da qualunque insinuazione» nei confronti degli eredi legittimi e dei parenti dei morti repentinamente *ab intestato* «di dare o permettere alcuna volontaria o indeterminata limosina in suffragio delle di loro anime, così prima come dopo di essersi sepeliti li cadaveri»⁵¹.

Nonostante gli interventi proibitivi reiterati nel 1738, la prassi dei *testamenti dell'anima* si riscontra anche negli anni successivi, come attesta la disposizione fatta, il 15 dicembre 1755, dal vescovo di Lecce Alfonso Sozy Carafa, sulla base dell'informazione con cui l'arciprete di Acquarica di Lecce Vitantonio de Matteis aveva messo al corrente l'autorità diocesana della morte improvvisa e senza confessione di Pietro Antonio Mangè, e, in particolare, dei beni posseduti da quest'ultimo.

Questa mattina per appunto, mentre Pietrantonio Mangè di questa Terra s'era partito per Lecce per suoi affari sopra un suo cavallo, avendo venuto meno, cascò morto di subito in terra da un miglio in circa lontano d'Acquarica dove, avuto la nova, subito mi portai io, e D. Domenico Curto, ed altra gente, ma era morto, e non fu capace di nessuno sacramento, vero è ben sì ch'è uomo da bene, ed era solito confessarsi una volta il mese; per tanto ne porgo la notizia a V. S. Reverendissima sì per l'ecclesiastica sepoltura quale non si deve negare, essendo sempre vissuto bene, e frequentato li Santissimi Sacramenti, come anche per il testamento dell'anima, essendo morto ab intestato, quale è vero, che possiede da mille ducati di stabili in circa con il padrimonio di suo figlio, e si trova carico di molti figli, e grandi, e piccoli; tanto devo notiziare a V. S. Reverendissima⁵².

Nella stessa giornata, il *vescovo-notaio* redasse un dettagliato *testamento dell'anima*, che, per la sua particolare forma dispositiva rispetto agli atti d'ulti-

⁵¹ Ivi, pp. 489-491. I problemi legati alla sepoltura e agli emolumenti dei funerali (quarta) saranno oggetto di una *Memoria* presentata dai vescovi del Regno il 26 novembre 1759 e di una serie d'interventi sovrani indirizzati, tra il 1759 e il 1763, allo stesso episcopato e ad alcune Università (L. RICCIO, *Praxeos formulariae iudicii executivi, et ordinarii, in quatuor libros distributae* [...], t. IV, Napoli, tip. Giuseppe De Dominicis, 1780, pp. 247-250). La questione della «quarta, quae funeralium dicitur» fu discussa nella sessione XXV (3-4 dicembre 1563) del Concilio di Trento (*Decretum de reformatione generali*, cap. XIII; cfr. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, cit., p. 792).

⁵² Archivio della Curia arcivescovile di Lecce (d'ora in avanti: ACAL), *Miscellanea*, ex fondo *Assensus*, b. 3.

ma volontà rogati dai notai⁵³, si trascrive integralmente, al fine d'evidenziarne l'atipica proceduralità, rispetto al testamento prodotto dal triangolo testatore-confessore-notaio⁵⁴.

Alfonso Sozi Carafa per la Dio Grazia, e della S. Sede Vescovo di Lecce. Avendoci riferito il reverendo D. Vito de Mattheis Curato della Terra di Acquarica di Lecce con sua lettera, che questa mattina, 15 del mese di Dicembre, sia passato all'altra vita di subitanea morte in campagna, un miglio in circa distante dalla detta Terra Pietro Antonio Mangè della medesima ab intestatu, e senza disposizione alcuna a favore della propria sua anima; e volendo Noi secondo il lodevole costume, e consuetudine di questa Città e Diocesi supplire a questa mancanza, affinché l'anima di detto defonto venisse suffragata; e considerata bene la qualità della persona, ed il valore dell'eredità, invocato il nome del Signore, disponiamo in nome di lui nel modo seguente. Che l'eredi ab intestatu, oltre le spese del funerale, siano tenuti ed obbligati, siccome l'oblichiamo erogare dagli effetti di detta eredità ducati cinque in celebrazione di messe basse numero cinquanta, delle quali venti si celebrino dalli reverendi Curato sudetto, e sacerdoti della Chiesa Parrocchiale di detta Terra, e l'altre messe trenta dai sacerdoti da Noi destinandi in questa Città, da celebrarsino in Chiese ed altari ad libitum fra lo termine di un mese da oggi decorrendo in avanti. E questo diciamo, e vogliamo, che sia il testamento dell'anima di detto quondam Mangè a favore di causa pia, per suffragio della di lui anima, e che abbia il suo pieno effetto, ed esecuzione, come se coll'istessa sua propria bocca avesse disposto, e così ordinato, non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo⁵⁵.

La somma prescritta per l'esecuzione dell'atto vescovile non era certo elevata (5 ducati su un patrimonio stimato, assieme al figlio, di mille ducati), anche in considerazione del fatto che era «carrico di molti figli, e grandi, e piccoli» e che aveva «sempre vissuto bene, e frequentato li Santissimi Sacramenti»⁵⁶.

Questo e altri rari documenti, che si possono rinvenire nei fondi degli archivi diocesani e che, nell'economia della ricerca, vanno analizzati con una dettagliata esemplificazione⁵⁷, testimoniano l'arroganza vescovile di operare in nome del morto intestato e inconfesso (significativa, in tal senso, è la dichiarazione finale dell'atto, che doveva avere «il suo pieno effetto, ed esecuzione, come

⁵³ Sulle formalità necessarie per la validità degli atti rogati dai notai di nomina regia, cfr. F. GAUDIOSO, *Domanda religiosa e mediazione notarile nel Mezzogiorno moderno*, Galatina, Congedo, 1999.

⁵⁴ Cfr., in tal senso, A. BARTOLI LANGELI, *Nota introduttiva a Nolens intestatus decedere. Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale. Atti dell'incontro di studio* (Perugia, 3 maggio 1983), Perugia, Editrice Umbra Cooperativa, 1985, p. XIII.

⁵⁵ ACAL, *Miscellanea*, ex fondo *Assensus*, b. 3. Per un confronto con i testamenti *supra corpus* fatti redigere dai vescovi dell'arcidiocesi di Saragozza, cfr. RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia cit., Anexo documental*.

⁵⁶ ACAL, *Miscellanea*, ex fondo *Assensus*, b. 3.

⁵⁷ Per un'analisi dei *testamenti dell'anima* conservati in alcune diocesi del Regno di Napoli in età moderna, cfr. GAUDIOSO, *Un'inchiesta cinquecentesca cit.*; ID., *La pratica dei testamenti dell'anima cit.*

se coll'istessa sua propria bocca [il defunto intestato] avesse disposto, e così ordinato»⁵⁸. Nello stesso tempo, i documenti informali prodotti dall'attività vescovile sono rivelatori delle difficoltà di applicazione dei provvedimenti emanati dalle autorità napoletane che, per risolvere definitivamente la questione dei *testamenti dell'anima*, dovranno intervenire, nel corso della reggenza di Bernardo Tanucci (1759-1776), sui numerosi privilegi di cui godeva la Chiesa meridionale⁵⁹.

In tale prospettiva, un'attenzione particolare venne prestata alla figura e all'attività dei notai *apostolica auctoritate*, i quali, nonostante le prammatiche in vigore ne limitassero l'attività alle sole scritture «inter personas ecclesiasticas», stipulavano atti anche per la clientela laica, che si rivolgeva ai preti-notai nella convinzione che i rogiti godessero della stessa credibilità giuridica di quelli dei notai di nomina regia⁶⁰. Certamente, gli spazi di attività di questi redattori di scritture, soprattutto nelle comunità prive di notai regi, erano assai estesi e offrivano ai devoti la possibilità di tradurre in atti formali le loro ansie salvifiche, contribuendo ad attirare risorse patrimoniali a favore degli enti ecclesiastici. Di conseguenza, era necessario intervenire drasticamente, ribadendo, sul piano giurisdizionale, la centralità dello Stato nella creazione dei notai; e, in tal senso, il 25 luglio 1772, si procedette alla risoluzione definitiva della lunga vertenza sui notai apostolici, attraverso un dispaccio sovrano, dichiarato «legge generale», con cui si vietò definitivamente in tutte le province l'attività dei preti-notai⁶¹.

Un siffatto provvedimento venne disposto nell'ambito di una complessiva politica di contrasto ai privilegi e ai comportamenti abusivi degli ecclesiastici in materia di disposizioni *pro anima*, avviata con l'istituzione, nel 1767, della *Suprema Giunta degli Abusi* (con funzioni consultive) e proseguita, tra il 1769 e il 1774⁶², con una serie d'interventi, occasionati da singoli casi posti all'attenzione delle autorità centrali napoletane. Di particolare interesse, nell'economia di

⁵⁸ Per le implicazioni legate alla pretesa vescovile di sostituirsi alla volontà dei morti e degli eredi legittimi, si rinvia a F. GAUDIOSO, *La prassi dei testamenti dell'anima nella trattatistica giuridico-religiosa* cit.; mentre per le conseguenze, sul piano giuridico e religioso, della morte intestata e inconfessa, cfr., ora, N. RAPÚN GIMENO, «Intestatio» e «inconfessio». «Qui porro intestatus decesserit habebatur olim pro damnato ac infami». *Apuntes sobre su tratamiento legal en la Edad Media. Posicion del Derecho aragonés*, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2007.

⁵⁹ Cfr. ROSA, *La Chiesa meridionale* cit., pp. 291-345.

⁶⁰ Sul notariato apostolico nel Regno di Napoli, cfr. F. GAUDIOSO, *Un prete-notaio d'Antico Regime. I protocolli di Domenico Diego De Monte, notaio apostolico in Terra d'Otranto (1697-1732)*, Galatina, Congedo, 1991.

⁶¹ Ivi, p. 43.

⁶² Il quinquennio 1769-1774, come ha sostenuto Mario Rosa, «è essenziale [...] per la comprensione della crisi complessiva della proprietà e della organizzazione socio-economica ecclesiastica nel Mezzogiorno. In questo breve torno di tempo, di là dalle stesse norme legislative, si coagula ed esplose un processo, i cui incunaboli, con fasi alterne, si son venuti delineando a partire dal concordato del 1741» (*Sviluppo e crisi della proprietà ecclesiastica: Terra di Bari e Terra d'Otranto nel Settecento*, in *Economia e classi sociali nella Puglia moderna*, a cura di Pasquale Villani, Napoli, Guida, 1976, p. 71).

questo lavoro, sono le «reali determinazioni» del 9 settembre 1769 e del 12 agosto 1770, con cui, a tutela degli eredi legittimi, si dichiarò la nullità delle scritture in cui tutto l'asse ereditario fosse assoggettato al peso di messe⁶³. Questi importanti provvedimenti vennero posti in essere nel tentativo di bloccare il continuo flusso di trasferimento di beni, in maniera volontaria ovvero attraverso forme di pressione spirituale, dalle famiglie verso gli enti ecclesiastici⁶⁴.

La politica giurisdizionalista segnò un deciso d'intervento nel corso del 1772, allorquando, in seguito ad un «dubio» avanzato dal governatore di Amatrice nel merito di un testamento «fatto per mano» del parroco con otto testimoni, ma in assenza del notaio regio e del giudice a' contratti, necessari per la validità giuridica dell'atto, venne diramata, il 14 luglio, una risoluzione sovrana con cui si annullavano tutte le scritture «formate» da ecclesiastici⁶⁵. L'ultimo attacco ai privilegi ecclesiastici in tema di lasciti *pro anima*, e in particolare sulla pratica d'istituire l'anima come erede generale del patrimonio dei testatori⁶⁶, sarà sferrato il 22 agosto 1772, con un deciso intervento delle autorità centrali napoletane⁶⁷.

È in questo clima di forte contrasto ai privilegi e agli abusi ecclesiastici in materia di disposizioni *pro anima* che troverà, nel Regno di Napoli, concreta e definitiva applicazione la politica proibitiva dei *testamenti dell'anima*, culminata nell'intervento giurisdizionale del 1738, che indurrà, successivamente, lo stesso Carlo III di Borbone ad estendere, con una prammatica del 1766, anche alla Spagna la proibizione dei testamenti *in loco defuncti e supra corpus*⁶⁸.

⁶³ «Avendo il Re dichiarato a consulta della Suprema Giunta degli Abusi, sulla rappresentanza del Governatore di Agerola per l'eredità di Simone Villani soggettata tutta a peso di messe, che il caso di soggettarsi tutta l'eredità al peso di messe sia compreso nella Real determinazione de' 9 Settembre 1769, colla quale si proibiscono i nuovi acquisti de' Luoghi Pii Ecclesiastici, e si dichiarano caducate a beneficio degli eredi ab intestato [...] e che perciò l'eredità soggetta tutta, come sopra, al peso di messe, debba andar libera agli eredi ab intestato. Bene inteso che gli eredi sieno soltanto tenuti a far celebrare qualche messa ogni anno in perpetuo, ed almeno una in ogni anno in perpetuo per ciascheduno degli eredi, cioè delle famiglie, tra le quali si ardisce l'eredità gravata» (RICCIO, *Praxeos formulariae* cit., t. II, Napoli 1779, p. 257).

⁶⁴ Sui processi di accumulazione del patrimonio ecclesiastico nel Regno di Napoli, cfr. F. GAUDIOSO, *Formazione del patrimonio ecclesiastico regolare e liberalità onerose nel Mezzogiorno moderno*, in *Le inchieste europee sui beni ecclesiastici (confronti regionali, secc. XVI-XIX)*, a cura di Giuseppe Poli, Bari, Cacucci, 2005, pp. 47-84; G. POLI, *La presenza economica della Chiesa nell'Italia meridionale durante l'età moderna*, in *Clero, economia e contabilità in Europa tra Medioevo ed età contemporanea*, a cura di Roberto Di Pietra e Fiorenzo Landi, Roma, Carocci, 2007, pp. 185-225.

⁶⁵ RICCIO, *Praxeos formulariae* cit., t. II, pp. 279-280.

⁶⁶ Cfr. M. FALCO, *Anima (Disposizioni per l')*, in «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti», Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1929, vol. III, p. 366.

⁶⁷ GATTA, *Regali dispacci* cit. 56 B III.

⁶⁸ Riferimenti alla prammatica di Carlo III di Borbone del 2 febbraio 1766 sono in RAPÚN GIMENO, *La intervención de la Iglesia* cit., pp. 24-25, 326-327.